



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

ai sigg. Presidenti di Tribunale

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile – Esclusione dello *split payment* – Circolare Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018 – Modalità di trasmissione delle fatture intestate al Ministero della giustizia.

Pervengono a questa Direzione generale quesiti e segnalazioni (da parte sia di Uffici giudiziari sia di CTU) in merito alle criticità che emergono nella gestione delle fatture elettroniche emesse dai CTU nei confronti degli Uffici giudiziari e trasmesse secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018.

In particolare, al punto 4.2 di tale circolare, ci si interroga sulla possibilità che *“per l'obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti”* (cd. *split payment*): nel farlo l'Agenzia, richiamata alla mente l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale *“l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia”*, evidenzia che *“titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico”*, come pure che *“tale soggetto è tenuto, in base al provvedimento del giudice, al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese ... a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento”*.

Di conseguenza il CTU, ricevuto il pagamento della parte, *“deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972”* – e dunque ad addebitare l'imposta, *“a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”* (che nella specie è l'Amministrazione della giustizia) – nonché *“ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ..., in cui si evidenzia, tuttavia, che la “solutio” avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice”*. Poiché dunque, *“in tali fattispecie, la P.A. ... non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU”*, l'Agenzia delle entrate conclude nel senso di *“escludere l'applicabilità ... della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972”*, in quanto *“l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe*



l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti. Tale doppio versamento costituirebbe un aggravio delle procedure e giustifica la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti".

Da ultimo, con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd. decreto dignità), convertito nella legge 9 agosto 2018, è stato espressamente previsto (art. 12) che sono esclusi dallo *split payment* i compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte, fatturati dopo il 14 luglio 2018: all'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è stato infatti aggiunto un comma 1-sexies, a norma del quale *"Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"*.

Alla luce di quanto precede, pertanto, la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte e non dall'Amministrazione.

Come detto, dalle segnalazioni pervenute a questo ufficio risulta che tale *modus operandi* sta determinando notevoli criticità. Accade in sostanza che dette fatture elettroniche (anche ove recanti la doverosa annotazione che il pagamento è stato effettuato dalla parte), pervenendo agli Uffici giudiziari con il sistema di gestione contabile SICOGE, risultano come *crediti inestinti*, in quanto pagate da terzi: mentre infatti il sistema SICOGE consente la chiusura automatica delle fatture pagate, non altrettanto avviene per quelle non pagate, che devono essere chiuse tramite una operazione manuale, necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il che, tenuto conto del considerevole numero di consulenze tecniche d'ufficio disposte nell'ambito del processo civile (nell'ordine di migliaia all'anno anche per Uffici giudiziari di medie o piccole dimensioni), costituisce un evidente aggravio del carico di lavoro degli Uffici stessi, con importanti riflessi negativi anche sulla determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti (alla cui formazione concorrono anche, allungandone i tempi, fatture che non corrispondono a debiti reali dell'amministrazione).

Orbene, in considerazione delle molteplici criticità segnalate, si rappresenta di aver avviato al riguardo un'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate al fine di verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività degli Uffici giudiziari in tema di pagamento delle spese di giustizia: sarà dunque cura di questa Direzione generale far conoscere prontamente l'esito di tale iniziativa.

Cordialità.

Roma, 26 settembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati
